

Legge regionale 18 gennaio 1999 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.

Art. 22

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a)** la legge regionale 11 novembre 1965, n. 24;
- b)** la legge regionale 19 agosto 1969, n. 31;
- c)** la legge regionale 19 agosto 1969, n. 34;
- d)** il Capo III della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63;
- e)** il Capo V della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47;
- f)** i commi 1 e 2 dell'articolo 47 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;
- g)** gli articoli 5 e 7 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 36.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi i contributi previsti dalla normativa di cui al comma 1, relativamente agli interventi assentiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.